



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Giurisprudenza

Sede

Via San Geminiano, 3 - 41121 - Modena, Italia
T +39 059 2058209/8216 - F +39 059 2058244

www.unimore.it

www.giurisprudenza.unimore.it

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN "GIURISPRUDENZA" (CLASSE LMG/01)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 2
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 5
Art. 9 – Piani di studio	pag. 6
Art. 10 – Prova finale	pag. 6
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	pag. 7
Art. 12 – Tutorato	pag. 7
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 8
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 8
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 8

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti/regolamenti-general-di-ateneo>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.

L'organo collegiale competente è il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, di seguito CdD, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale www.universitaly.it, nonché sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. I candidati che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere, solide capacità logiche e di ragionamento, una buona conoscenza della cultura generale e ottime competenze nella comprensione e nell'interpretazione di testi e documenti in lingua italiana.
3. Le conoscenze e le competenze richieste vengono accertate tramite una verifica della preparazione iniziale non selettiva, valutata positivamente se il risultato supera la soglia stabilita dagli Organi didattici. La verifica della preparazione iniziale consiste in un test articolato in quesiti a risposta multipla. Ogni quesito è formulato presentando un'unica domanda con diverse opzioni di risposta, di cui solo una corretta. In tutti i casi di mancato superamento del test di verifica, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che dovranno essere completati entro il primo anno di corso. Le modalità di recupero, dettagliate sul sito web del Dipartimento (www.giurisprudenza.unimore.it), prevedono un percorso che consiste nella lettura di un volume selezionato da una lista appositamente predisposta e nella stesura di una breve relazione sul suo contenuto. Le modalità di accertamento e i contenuti della verifica della preparazione iniziale sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito avviso.
4. Il candidato che risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli e i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito www.giurisprudenza.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito www.giurisprudenza.unimore.it.

2. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano



Sede

Via San Geminiano, 3 - 41121 - Modena, Italia
T +39 059 2058209/8216 - F +39 059 2058244

www.unimore.it
www.giurisprudenza.unimore.it

a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

3. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

4. Le lezioni sono distribuite in maniera equilibrata durante la settimana, evitando accorpamenti di lezioni di uno stesso insegnamento nella medesima giornata e in orari consecutivi, salvo casi eccezionali motivati da sottoporre all'approvazione del Direttore di Dipartimento.

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in un esame orale o in una prova scritta. Le modalità di tale accertamento, che possono comprendere anche entrambe le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previa identificazione dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verranno fornite le basi sul piano giuridico-culturale, nonché le specifiche competenze linguistiche necessarie per utilizzare in autonomia una gamma di



Sede

Via San Geminiano, 3 - 41121 - Modena, Italia
T +39 059 2058209/8216 - F +39 059 2058244

www.unimore.it

www.giurisprudenza.unimore.it

testi giuridici originali (sentenze, dottrina, testi normativi). In tal senso, verrà verificato il raggiungimento del livello B1 sia attraverso la prova relativa al corso istituzionale che attraverso quella relativa al corso di dottorato (esercitazioni linguistiche).

6. I risultati degli stages/tirocini, secondo quanto disposto dal Regolamento per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per "Ulteriori attività formative", verranno verificati attraverso la validazione da parte del tutor scientifico di un apposito questionario erogato tanto al tirocinante quanto alla struttura ospitante nel quale sarà indicato il giudizio complessivo sul tirocinante.

7. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti tenuto conto della loro coerenza con gli obiettivi del CdS.

8. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

9. Oltre al minimo di sette appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre previa delibera del CdD in sede di approvazione del calendario accademico. Tale possibilità può essere estesa anche agli studenti che hanno concluso l'ultimo anno di corso.

Il CdD può prevedere appelli straordinari per consentire agli studenti trasferiti di integrare i CFU mancanti in caso di riconoscimento parziale.

10. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CdD dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

11. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza dagli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CdD secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno deliberati dal Consiglio di Dipartimento previo parere motivato della Commissione Didattica.

b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o di altre Università appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno deliberati dal Consiglio di Dipartimento previo parere motivato della Commissione Didattica.

c) Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

d) Se lo studente proviene da un Corso di studio di ateneo straniero con il quale non sussistano apposite convenzioni, il riconoscimento sarà possibile solo previo colloquio con ciascun singolo docente il quale, preso atto dei contenuti delle discipline insegnate nell'università di provenienza e delle modalità di accertamento della preparazione, potrà proporre al Consiglio di Dipartimento una quota di CFU riconoscibile negli insegnamenti a lui affidati. Il Consiglio deciderà in merito previo parere motivato della Commissione Didattica.

e) In caso di riconoscimento parziale, lo studente sarà tenuto ad un esame integrativo con le modalità ed il programma stabiliti dal docente della materia interessata. Il Consiglio di Dipartimento, nella sua delibera, deciderà anche l'anno di corso cui lo studente verrà iscritto tenendo conto dei CFU a lui riconosciuti, inderogabilmente secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

- Da CFU 0 a CFU 29: Iscrizione al primo anno di corso;
- Da CFU 30 a CFU 83: Iscrizione al secondo anno di corso;
- Da CFU 84 a CFU 149: Iscrizione al terzo anno di corso;
- Da CFU 150 a CFU 209: Iscrizione al quarto anno di corso;
- CFU 210 ed oltre: Iscrizione al quinto anno di corso.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

3. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, il CdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi Cfu.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso dell'anno accademico di riferimento.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Nel caso in cui lo studente desideri sostenere esami di attività didattiche offerte presso altri Dipartimenti dell'Ateneo, la valutazione in merito alla coerenza sarà di competenza del Consiglio di Dipartimento. Lo studente dovrà quindi effettuare apposita richiesta in merito e gli esami indicati potranno entrare a far parte del piano di studio dello studente solo previa approvazione del Consiglio.

Tali attività sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del Dipartimento www.giurisprudenza.unimore.it.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS e dal Regolamento tesi del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente, in una materia del CdS di cui lo studente abbia sostenuto l'esame, sotto la guida di un relatore. In caso di insegnamento sdoppiato, lo studente dovrà discutere la tesi con il docente con cui ha già sostenuto l'esame.

La prova finale può essere redatta in lingua italiana, ovvero in un'altra lingua previa autorizzazione del docente relatore e del Direttore di Dipartimento. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono a decorrere dall'inizio dell'anno accademico corrispondente al quarto anno di corso dello studente sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Direttore del Dipartimento ovvero ad altro soggetto da lui delegato.

3. Le commissioni per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno cinque membri effettivi e almeno uno supplente, di cui almeno un professore ordinario. Possono far

parte della commissione anche i professori emeriti, i professori a contratto in servizio presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato e i cultori della materia.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 300 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste, secondo quanto previsto dal Regolamento tesi del CdS. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante. In particolare, si terrà conto del conseguimento del titolo entro la durata normale del corso e dell'elaborazione all'estero della tesi o di una parte della stessa. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus".
3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata arrotondata per approssimazione;
 - b) dell'eventuale incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale; tale aumento deve essere inderogabilmente ricompreso tra 0 e 6 diretto a valutare la qualità scientifica del lavoro di tesi ed eventuali peculiarità relative al suo svolgimento (ad esempio, attività di ricerca svolta all'estero);
 - c) ulteriori due punti possono essere attribuiti a chi abbia conseguito il titolo entro la durata normale del corso;
 - d) un punto ulteriore può essere attribuito a chi abbia elaborato all'estero la tesi o una parte della stessa, nell'ambito del progetto Erasmus;
 - e) un punto bonus attribuito a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".
4. Un ulteriore punto in aumento del voto di laurea, come sopra determinato, può essere richiesto dal docente relatore per il candidato che abbia redatto e discusso la tesi in lingua inglese in una materia erogata in tale lingua.
5. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (cinque anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti. Maggiori informazioni sono reperibili nel Regolamento tesi del CdS, consultabile sul sito www.giurisprudenza.unimore.it.

Art. 12– Tutorato



Dipartimento di Giurisprudenza

Sede

Via San Geminiano, 3 - 41121 - Modena, Italia
T +39 059 2058209/8216 - F +39 059 2058244

www.unimore.it

www.giurisprudenza.unimore.it

1. Il CdD organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici. Il CdD può avvalersi delle eventuali iniziative di Ateneo.
2. Il CdD assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Coordinatore di CdS è il responsabile dell'assicurazione qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CdD vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Documenti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Coordinatore di CdS è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.giurisprudenza.unimore.it
 2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.
- Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

Dipartimento di Giurisprudenza

Sede

Via San Geminiano, 3 - 41121 - Modena, Italia
T +39 059 2058209/8216 - F +39 059 2058244

www.unimore.it
www.giurisprudenza.unimore.it

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento didattico di Ateneo e alle leggi vigenti in materia.